



**APiNDUSTRIA**  
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

## LAVORATORI ALL'ESTERO: LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012 AI FINI CONTRIBUTIVI (INAIL - CIRC. 15.3.2012 N. 14) (INPS - CIRC. 19.3.2012 N. 40)

L'INPS, con la circolare 19 marzo 2012 n. 40, ha emanato le istruzioni operative per le retribuzioni convenzionali previste dal D.M. 24 gennaio 2012 (G.U. 30 gennaio 2012 n. 24) (1) da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori occupati all'estero in Paesi extracomunitari, non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti, precisando l'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987, diverso da quello degli Stati membri della CEE (2).

L'Istituto precisa che, la disciplina di cui alla legge n. 398/1987 si applica non soltanto ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari ma, anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato come precisato con messaggio INPS 18 gennaio 2012 n. 995 di seguito pubblicato.

Fanno parte della Comunità europea, i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia e Dipartimenti d'oltremare, Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all'accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa CEE. La normativa comunitaria si applica, infine, anche nei rapporti con la Svizzera e anche per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti.

Si richiamano le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

Le aziende che per i mesi di gennaio e febbraio 2012 hanno operato in difformità dalle istruzioni dell'Istituto possono regolarizzare tali periodi entro il 16 giugno 2012 (ossia entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'INAIL, ha emanato la circolare n. 14 del 15 marzo 2012, relativa alle nuove retribuzioni convenzionali previste dal D.M. 24 gennaio 2012 (G.U. 30 gennaio 2012 n. 24) (1) per l'anno 2012 per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.

L'Istituto, con Lettera del 12 marzo 2012 ha comunicato l'estensione della tutela assicurativa della legge n. 398/1987 ai lavoratori extracomunitari, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario con il quale non sono in vigore accordi di sicurezza sociale anche parziali, che si trovino in una delle seguenti condizioni :

- in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma in possesso di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro.

(1) Pubblicato nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 7 febbraio 2012.

(2) Cfr. circ. INPS 10.4.2001 n. 86 pubblicata in APIAPPUNTI n. 4/Aprile 2001 pag. L/324.

---

## INAIL

### **Circolare n. 14 del 15 marzo 2012**

**Organo:** DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI

**Oggetto:** Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale<sup>4</sup>. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2012.

---

### **Quadro Normativo**

- **Decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987:** "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari". **Articolo 1:** assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. **Articolo 4, comma 1:** retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale
- **Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999". **Articolo 4, comma 1:** retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale, pari al massimale di rendita. **Articolo 7:** Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
- **Decreto 24 gennaio 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** "Determinazione, per l'anno 2012, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398"
- **Circolare Inail n. 54/1988:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extra comunitari"
- **Circolare Inail n. 68/1989:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l'anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura"
- **Circolare Inail n. 11/2011:** "Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2011"
- **Circolare Inail n. 21/2011:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2011"
- **Lettera Direzione Centrale Rischi del 15.12.2000:** "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986"
- **Lettera Direzione Centrale Rischi, Direzione Centrale Prestazioni e Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali del 12.03.2012:** "Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

## **Premessa**

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2012 dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari<sup>2</sup> sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell' [Allegato 1](#)<sup>3</sup>.

## **AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE**

Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei **Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.**

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, **esclusi** dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:

### **1. Stati membri dell'Unione Europea**<sup>4</sup>

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia<sup>5</sup>, Ungheria, Bulgaria, Romania.

#### **• Stati ai quali si applica la normativa comunitaria**

• Liechtenstein, Norvegia, Islanda<sup>6</sup>

• Svizzera<sup>7</sup>.

Per questi Paesi la normativa comunitaria di riferimento è il Regolamento CEE n. 1408/71 ed il suo Regolamento di applicazione n. 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **• Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale**

• Argentina

• Australia (Stato del Victoria)

• Brasile

• Canada (Provincia dell'Ontario; Provincia del Quebec)

• Capoverde

• Croazia

• Isole del Canale ( Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jersey)

• ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)<sup>8</sup>

• Principato di Monaco

• San Marino

• Santa Sede

• Tunisia

• Turchia<sup>9</sup>

• Uruguay

• Venezuela.

## **FRAZIONABILITA' DELLE RETRIBUZIONI**

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono **frazionabili in 26 giornate** nei casi di

- assunzioni
- risoluzioni del rapporto di lavoro
- trasferimenti da o per l'estero

intervvenuti nel corso del mese<sup>10</sup>.

## **DISPOSIZIONI**

A decorrere **dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012**, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 24 gennaio 2012. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale<sup>11</sup> corrispondente, di cui alle citate tabelle<sup>12</sup>.

[Allegati: 1](#)

---

1. Decreto legge n. 317/1987 convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4, comma 1. Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1.
2. Pur riferendosi la normativa ai soli lavoratori italiani, la stessa è applicata anche ai cittadini comunitari (Trattato dell'Unione Europea, Parte Seconda – Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 del TCE) ed ai cittadini extracomunitari (v. nota Direzione Centrale Rischi, Direzione Centrale Prestazioni e Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali del 12.03.2012: "Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari").
3. **Allegato 1:** Tabella delle retribuzioni convenzionali 2012 allegata al Decreto 24 gennaio 2012 (GU n. 24 del 30 gennaio 2012).
4. Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE n.883/2004 ed il Regolamento CE di applicazione n. 987/2009. I Regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per i paesi SEE e per la Svizzera.
5. Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
6. Stati aderenti all'accordo SEE (Spazio Economico Europeo) ratificato dalla legge n.300 del 28.7.1993
7. Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea – e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri – sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. (Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, art. 20).
8. La convenzione italo – jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.
9. Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con Legge n. 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.
10. Decreto 24 gennaio 2012, art. 3.
11. La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell' "indennità estero".
12. Decreto 24 gennaio 2012, art. 2.

---

## **INAIL – Lettera 12 marzo 2012**

Direzione Centrale Rischi - Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali  
Prot. 60010.12/03/2012.0001819

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987.**

**Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari.**

La tutela assicurativa del lavoratore italiano assunto nel territorio nazionale ed operante all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale, è stata introdotta a seguito dell'emanazione del DL n. 317/1987<sup>1</sup>.

Sul punto l'Istituto ha dettato apposite istruzioni cui si rimanda<sup>2</sup>.

Pur riferendosi tale normativa solo ai lavoratori italiani, in applicazione del Trattato dell'Unione Europea che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità<sup>3</sup>, la stessa è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari.

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana, ha ritenuto di estendere la tutela infortunistica anche ai lavoratori extracomunitari che sono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario con il quale non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali<sup>4</sup>.

Detta estensione riguarda i sopraindicati lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo<sup>5</sup>
- privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma in possesso di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro.

In particolare il riferimento alla parità di trattamento che impronta la legislazione italiana, richiamato anche dalla normativa indicata in oggetto, è espresso nel Testo Unico Immigrazione il quale stabilisce che *"la Repubblica Italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani"*<sup>6</sup>.

Secondo il citato Dicastero, da ciò scaturisce che non sussistono ostacoli per ritenere che la richiamata estensione dei diritti riguardi anche le disposizioni in materia di tutela assicurativa in argomento.

Alla luce di quanto sopra indicato, le disposizioni già impartite dall'Istituto in merito all'obbligo assicurativo dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono previsti accordi di sicurezza sociale<sup>7</sup> sono applicate anche ai lavoratori extracomunitari come sopra individuati.

La retribuzione imponibile da prendere a base per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per detti lavoratori extracomunitari operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale, è la retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 della legge n. 398/1987 determinata annualmente da apposito decreto ministeriale<sup>8</sup>, in merito alla quale è emanata dall'Istituto apposita circolare<sup>9</sup>.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

**Note:**

1- Decreto legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, in Legge n. 389/1987.

2- Circolari n. 54/1988, n. 68/1989 e la circolare annuale in tema di retribuzione imponibile che per l'anno 2011 è la n. 11/2011. Nota della Direzione Centrale Rischi - Ufficio Tariffe del 15.12.2000.

3- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Parte Seconda - Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 ex art. 12 del TCE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 del 30.3.2010): "*Nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni*".

4- Analogamente a quanto rappresentato da INPS con Messaggio n. 995 del 18.1.2012 reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

5- D.Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 9 "*Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*". Direttiva 2003/109/CE, art. 11.1.d).

6- D.Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 2, comma 3.

7- Circolari n. 54/1988, n. 68/1989 e n. 11/2011. Nota della Direzione Centrale Rischi - Ufficio Tariffe del 15.12.2000.

8- Per l'anno 2011 - DM 3.12.2010.

9- Per l'anno 2011 la circolare n. 11/2011.

---

**INPS - Circolare 19 marzo 2012 n. 40**

**OGGETTO: Determinazione per l'anno 2012 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 e 4, co. 1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive.**

*SOMMARIO: Pubblicazione, in allegato, del DM. 24.01.2012 (G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2012.*

**A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2012.**

Con D.M. 24 gennaio 2012 (in G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2012 a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.

Al riguardo si chiarisce che la disciplina di cui alla legge n. 398/1987 si applica non soltanto ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato (si veda al riguardo il messaggio n. 000995 del 18 gennaio 2012).

**Campo di applicazione**

Si ricorda che l'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CE.

Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Al riguardo si rammenta che dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 (si vedano le circolari nn. 82 e 83 del 1 luglio 2010 e 99 del 21/07/2010).

Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all'Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – cui si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia al riguardo che i nuovi regolamenti comunitari (regolamenti CEE nn. 883/2004 e 987/2009) non si applicano nei rapporti con i predetti Stati e che per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

La normativa comunitaria si applica, infine, anche nei rapporti con la Svizzera (1) e anche per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea (2).

### **Retribuzioni convenzionali.**

Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Come precisato in premessa dette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni.

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 24 gennaio 2012 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – *“per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1”*.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso

per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell'art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003.

#### **Casi particolari.**

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :

passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;

mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica;

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di congruaggio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

#### **B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE**

Le aziende che per i mesi di gennaio e febbraio 2012 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2012, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

#### **NOTE**

(1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone . Si veda la circolare n. 118/2002 e il messaggio n. 00112 del 3/10/2003.

(2) Il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore l'Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo di previdenza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea.

Si veda al riguardo la circolare n. 48 del 5 marzo 2007.

[Allegato N.1](#)  
[Allegato N.2](#)

---

### **INPS - Messaggio 18 gennaio 2012 n. 995**

**OGGETTO: Interpretazione del Decreto legge 31.07.1987 n. 317 convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398. Estensione dell'applicabilità ai lavoratori cittadini extracomunitari.** Come noto il DL. n. 317/87, convertito con modificazioni dalla Legge n. 398/87, prevede una specifica tutela assicurativa per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati.

L'art. 1 della L. n. 398/87 individua l'ambito di applicazione soggettivo del provvedimento in esame e in particolare sancisce l'obbligo assicurativo in Italia per i lavoratori italiani inviati dal proprio datore di lavoro nei predetti Paesi.

Sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, in osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il campo di applicazione è da considerarsi esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE (Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990).

Ciò premesso si rende noto, al riguardo, che il Ministero del lavoro, con nota del 23.08.2011 prot. 04/UL/0004103/L (in allegato), ha espresso l'avviso che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87 siano applicabili ai lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in possesso dello status di "soggiornanti di lungo periodo" ,ai sensi dell'art. 11.1.d) della Direttiva 2003/109/CE, e dell'art. 9, comma 12 c) del D. Lgs. 286/98,
- privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Siffatta soluzione, ad avviso del dicastero, è conforme al principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana e che è espressamente richiamato nelle disposizioni normative emanate successivamente alla L. 398/87.

In particolare il riferimento è all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 il quale stabilisce che *"la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani"*.

Conseguentemente, ad avviso del Ministero, non sussistono ostacoli per ritenere che la richiamata estensione dei diritti riguardi anche le particolari disposizioni in materia di tutela assicurativa di cui alla L. 398/87.

Alla luce di quanto esposto e in conformità al sopracitato parere ministeriale si rende noto, pertanto, che la disciplina di cui alla L. 398/87 deve essere estesa altresì ai lavoratori extracomunitari, anche privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore in un Paese extracomunitario.

[Allegato N.1](#)